REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 57/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30692 del registro di Segreteria,

proposto da

S. D, c.f. OMISSIS , rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Rago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - in persona del Ministro p.t. e GUARDIA DI FINANZA;

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*spondilodiscoartrosi osteofitica cervicale con discopatia da C3 a C6 spondilosi dorsale e discopatie multiple, spondilosi lombare e discopatie L5-S1*" ai fini del diritto al trattamento previdenziale privilegiato.

Uditi, nell'udienza del 1° aprile 2025, l'Avv. Isabella Rago per il ricorrente, la Dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli per il Ministero dell'Economia e Finanze e il Mar. Gianfranco Tassone per la Guardia di finanza.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio dal OMISSIS , in data OMISSIS presentava istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, dell'infermità "*spondilodiscoartrosi osteofitica cervicale con discopatia da C3 a C6 spondilosi dorsale e discopatie multiple, spondilosi lombare e discopatie L5-S1*", che era ritenuta ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A da parte della C.M.O. di Milano con verbale del OMISSIS n. OMISSIS , ma non dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica con parere del OMISSIS n. OMISSIS (in atti), il quale richiamava una serie di pareri negativi resi precedentemente a far data dal OMISSIS (parimenti in atti).

Conseguentemente l'Amministrazione si pronunciava negativamente con determinazione dirigenziale del OMISSIS n. OMISSIS , sia sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, sia sulla spettanza dell'equo indennizzo.

Il ricorrente ha pertanto adito questa Corte con ricorso depositato il 17.6.2024, nel quale evidenzia di aver svolto attività di particolare gravosità (aviolanci come paracadutista, missioni in Kosovo, vigilanza antiterrorismo, ecc.) e di aver subito un incidente stradale durante il servizio nel luglio 2008.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso in conformità ai pareri del Comitato di verifica quale organo tecnico competente in materia.

Con ordinanza del 5 dicembre 2024 n. 35 questo Giudice incaricava, ai sensi

degli artt. 1, comma terzo del D.L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994 e 2, comma secondo della L. n. 658/1984, il Collegio medico-legale del Ministero della Difesa di rendere un parere sul seguente quesito "*se le infermità lamentate dal ricorrente - "spondilodiscoartrosi osteofitica cervicale con discopatia da C3 a C6 spondilosi dorsale e discopatie multiple, spondilosi lombare e discopatie L5-S1" e considerati eventuali aggravamenti - in relazione alle quali il medesimo ha presentato domanda di dipendenza da causa di servizio al fine della futura domanda di pensione privilegiata, possano ritenersi dipendenti dal servizio prestato o da fatti ad esso connessi, così come risultante dalla relativa documentazione in atti. In caso affermativo, a quale categoria dette infermità siano ascrivibili ai fini della pensione privilegiata".*

Il predetto organo consultivo depositava la propria relazione in data 24 febbraio 2025.

Parte ricorrente in data 27 marzo 2025 ha depositato memoria autorizzata in vista dell'udienza di discussione del 1° aprile 2025, nella quale si contestano le valutazioni dei servizi svolti dal ricorrente, così come operate dal CML, e si insiste per un supplemento istruttorio, da affidare eventualmente ad altro organo consultivo, volto ad approfondire la possibile dipendenza delle infermità da causa di servizio alla luce dell'intera attività lavorativa svolta e vengano chiarite in contraddittorio le divergenti valutazioni del ctp sulle cause della patologia in esame.

All'udienza di discussione del 1° aprile 2025 l'Avv. Rago per il ricorrente ha insistito nelle suddette istanze e nelle conclusioni del ricorso. I rappresentanti dell'Amministrazione hanno richiamato le proprie conclusioni come in atti.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi degli artt. 64, 67 e segg. del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante il Testo unico in materia di pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato) affinché le infermità possano essere considerate dipendenti dal servizio (e consentire, quindi, il conseguimento della pensione privilegiata) è necessario che le stesse siano derivate da fatti di servizio ossia da fatti conseguenti all'adempimento degli obblighi di servizio, purché questi si siano posti come causa ovvero concausa efficiente e determinante e che dette infermità e lesioni siano ascrivibili ad una delle categorie previste. Il nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che anche l'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità, o comunque, la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima, non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione, qualora sia provato che l'attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia causato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento (cfr. Sez. Sardegna n. 133/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Per l'applicazione della richiamata normativa risulta dirimente l'accertamento, di natura medico-legale, inerente alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio prestato.

2. L'organo medico-legale incaricato dal Giudice ha reso un approfondito parere che ha preso in considerazione tutta la documentazione in atti e quella successivamente acquisita, nonché le osservazioni e le obiezioni sollevate dal

ctp intervenuto nelle operazioni peritali (che sono state poi riproposte dalla difesa con le citate note difensive).

Dopo ampia ed esaustiva motivazione, cui, per brevità, si rinvia (cfr. pagg. 7-10 relaz.), il CML ha ritenuto che il servizio prestato dal ricorrente per la maggior parte della sua durata complessiva (quale il servizio nella qualifica di Operatore Informatico rivestita durante il servizio al 136° Reggimento Paracadutisti "Folgore" e tutti gli altri incarichi espletati in Guardia di Finanza durante l'impiego cronologicamente prevalente presso il Gruppo Malpensa) presentasse caratteristiche di minima rilevanza patogenetica per l'infermità in argomento, che non risultino documentate particolari circostanze di lavoro o eventi significativamente eccedenti rispetto agli ordinari compiti di istituto previsti per il grado e la qualifica ricoperti e che gli elementi oggettivi di valutazione resi disponibili non forniscano sufficienti indicazioni riguardo alle effettive durata e frequenza delle attività dotate di maggiore capacità patogena nei confronti del rachide, a fronte di un servizio prevalentemente non connotato da fattori significativamente eccedenti rispetto agli ordinari compiti di istituto previsti per il grado e la qualifica ricoperti.

Ha quindi concluso nei seguenti termini: *"non sussistono elementi oggettivi sufficienti a potersi ritenere che il servizio prestato dal Sig. D S. abbia rivestito un ruolo causale ovvero concausale efficiente e determinante, sull'insorgenza dell'infermità in esame, la quale deve più verosimilmente ascriversi a generici fattori eredo-costituzionali di tipo predisponente individuale e a meccanismi patogenetici di tipo degenerativo",* confermando quindi i numerosi pareri già in atti che hanno escluso la dipendenza da c.s. dell'infermità in oggetto.

Il quadro, così come delineatosi *ex actis*, presenta elementi di univocità tali che

non appare necessario disporre ulteriori approfondimenti istruttori.

3. Il ricorso va quindi respinto.

4. A parere di questo Giudice sussistono ragioni di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura e della peculiarità del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 1° aprile 2025.

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15.4.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Milano, 1° aprile 2025

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15.4.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente